

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/963 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2021

recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 e (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'identificazione e la registrazione degli equini e che istituisce modelli di documenti di identificazione per tali animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 120, paragrafi 1 e 2,

visto il regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») ⁽²⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE ⁽³⁾, in particolare l'articolo 109, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce, tra l'altro, norme generali sulla responsabilità degli Stati membri di istituire un sistema di identificazione e registrazione degli animali terrestri detenuti, compresi gli equini. Tale regolamento prevede che gli Stati membri devono istituire e mantenere una base dati informatizzata degli animali terrestri detenuti (di seguito la «base dati informatizzata»). Esso stabilisce inoltre che la base dati informatizzata debba registrare determinate informazioni minime relative agli equini, ossia un codice unico per l'equino (di seguito il «codice unico»), il metodo di identificazione dell'equino e lo stabilimento in cui l'equino è abitualmente detenuto. Il suddetto regolamento stabilisce inoltre obblighi per gli operatori che detengono equini. Essi sono tenuti a provvedere affinché tali animali siano identificati individualmente mediante: il codice unico, un documento unico di identificazione a vita correttamente compilato (il documento unico di identificazione a vita) e un mezzo fisico di identificazione o altro metodo che colleghi in maniera inequivocabile l'equino con un documento unico di identificazione a vita correttamente compilato.
- (2) Il regolamento (UE) 2016/1012 stabilisce le norme zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale nonché al loro ingresso nell'Unione, comprese le norme relative all'emissione di certificati zootecnici che accompagnano gli animali riproduttori. In particolare, esso dispone che, nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, determinate informazioni prescritte dallo stesso regolamento debbano figurare in un documento unico di identificazione a vita degli equini.
- (3) Il regolamento (UE) 2019/6 stabilisce norme in materia di immissione sul mercato, fabbricazione, importazione, esportazione, fornitura, distribuzione, farmacovigilanza, controllo e impiego dei medicinali veterinari e prevede, tra l'altro, norme specifiche sulla somministrazione di medicinali veterinari agli animali destinati alla produzione di alimenti, compresi gli equini. In particolare, esso stabilisce obblighi in materia di conservazione delle registrazioni per gli equini e per quanto riguarda le informazioni che devono figurare nel documento unico di identificazione a vita.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 171 del 29.6.2016, pag. 66.

⁽³⁾ GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43.

